



**COMUNE DI SUBIACO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 109**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 34 DEL 18-06-2021**

**Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Annualità 2021**

**IL SINDACO  
PELLICCIA FRANCESCO**

- Viste le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28/05/2021, che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre;
- Richiamato il R.D. no 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- Richiamata la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Richiamata la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- Richiamato il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39" articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);
- Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

- Visto il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi – Periodo 2011- 2014" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 16/09/2011 e le successive determinazioni regionali con le quali si è provveduto all'aggiornamento e alla revisione annuale del predetto Piano;
- Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice di protezione civile" che, all'art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- Visto il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice di protezione civile" che, all'art.16 comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- Preso atto della nota protocollo n. 0008314 del 20/05/2021 della Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile, avente ad oggetto “Campagna Antincendio Boschivo 2021”, la quale ha confermato per l’anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2021;
- Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. n. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre;
- Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Considerato che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
- a) accendere fuochi di ogni genere;

- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il "Piano di Emergenza Comunale";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

## **ORDINA**

### **1) Divieti**

Di vietare tassativamente, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune di Subiaco a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, le seguenti attività:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

## **2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi**

Alle Società di gestione delle infrastrutture stradali e alla Società di gestione di servizi idrici di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite si applica la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

## **3) Attività ad alto rischio esplosivo**

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

#### **4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere**

La Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi la Polizia Locale comunicherà all'Area Tecnica la quale potrà sospendere ovvero annullare l'attività pirotecnica.

#### **5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

#### **6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali**

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

#### **7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro**

## **gestione**

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

### **PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE**

#### **8) Aree boscate**

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### **9) Attività turistiche e recettive**

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### **10) Distanza della vegetazione dai fabbricati**

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione,

sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

## **VIGILANZA E SANZIONI**

### **11) Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

### **12) Sanzioni**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2021, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €.10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii..

### **13) Norme applicabili**

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi.

## **AVVERTE**

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata, attraverso i seguenti numeri:

- Numero Unico di Emergenza 112
- Sala operativa Protezione Civile Regionale 803 555
- Comando Polizia Locale di Subiaco 0774.85145

Le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e l'Associazione "F.E.D.R.A. onlus" che svolge per conto del Comune di Subiaco il servizio integrativo in materia di controllo territoriale, salvaguardia ambientale, preservazione del decoro urbano e protezione dei beni pubblici

ambientali, sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di Comune di Subiaco e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di del Comune di Subiaco.

La presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:

- Area Polizia Locale;
- Area Tecnica;
- Alla Giunta Comunale;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- All'Associazione F.E.D.R.A. Onlus;
- Comando Stazione Carabinieri di Subiaco;
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Arcinazzo Romano;
- Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;
- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture Viarie";
- Astral Spa;
- Enel Spa;
- Acea Ato 2 Spa;
- Telecom Italia Spa;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Lazio;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Roma;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il

"Codice del Processo Amministrativo".

L'ISTRUTTORE

F.to Segatori Gianluca

IL SINDACO

F.to Dott. PELLICCIA FRANCESCO

Subiaco, li 18-06-2021

---

Copia conforme all'originale.  
Li 18-06-2021

IL RESPONSABILE AREA

AMMINISTRATIVA

Marco Orlandi

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 18-06-2021 al 03-07-2021 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009, n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio on Line approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.

Li 18-06-2021

IL RESPONSABILE  
AREA MMINISTRATIVA  
F.to Marco Orlandi

---